

Allegato 3

SCHEMA TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Il Comune di Caulonia (di seguito Sponsee) con sede legale in Via Roma snc 89041 Caulonia (RC), partita IVA 00890760804, codice fiscale 00890760804, in persona _____ aut
orizzato alla stipula del presente atto,

e

La Società/Ente/Libero Professionista _____ (in seguito Sponsor) con sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante Sig./Dott. _____;

di seguito congiuntamente definiti "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 (*"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*) prevede che *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*;
- con delibera del Consiglio Comunale di Caulonia n. 38 del 30 maggio 2023 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione*;
- il Comune di Caulonia organizzerà dal 20/08/2025 al 23/08/2025 il Festival Musicale dal titolo Kaulonia Tarantella Festival XXVII Edizione;
- il Piano di Copertura Finanziario dell'evento prevede tra le fonti di copertura del fabbisogno finanziario la sponsorizzazione dell'evento da parte di privati per un'entrata previsionale inferiore al limite posto dal c. 4 art. 134 (€ 40.000,00) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»*, al di

sopra del quale è prevista la preventiva *pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto;*

- *il comma 1 dell'art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Regolamento per la Disciplina delle Sponsorizzazioni e degli Accordi di Collaborazione del Comune di Caulonia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30 Maggio 2023, prevede che la Giunta Comunale, nel corso dell'anno può formulare ulteriori indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione rispetto alle iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione;*
- *con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 10/07/2025 è stato dato specifico atto di indirizzo alla Responsabile dell'Area Socio-Culturale P. Istruzione per la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato a garantire contributi alla copertura del fabbisogno finanziario dell'evento "KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2025 – XXVII EDIZIONE", attraverso la ricerca di sponsor privati per un'entrata previsionale inferiore al limite posto dal c. 4 art. 134 (€ 40.000,00) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;*
- *con Determina dell'Area Socio-Culturale P. Istruzione n. del è stato approvato specifico AVVISO PUBBLICO - RICERCA SPONSOR - KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL 2025 – XXVII EDIZIONE;*
- *lo Sponsor avendo interesse a partecipare all'evento sopracitato al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con formale offerta di sponsorizzazione del_____ ha manifestato l'intenzione di sostenere l'iniziativa mediante sponsorizzazione finanziaria;*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor del Festival Musicale indicato in premessa, organizzato dal Comune di Caulonia (Sponsee).
2. In particolare l'evento è finalizzato alla promozione della musica popolare della Calabria ed Italiana;
3. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità di seguito descritta: contributo finanziario per il cofinanziamento dell'evento.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione dell'evento, prevista per il 23 Agosto 2025 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga ad erogare il finanziamento proposto secondo i termini e nei modi previsti dall'Avviso Pubblico richiamato nella misura di €.....+ IVA 22% € TOTALE € con bonifico bancario a favore del Comune di Caulonia, Servizi di Tesoreria presso Banca di Italia IBAN IT94A0100003245452300071934 con la seguente causale: *“Contributo sponsorizzazione per manifestazione Kaulonia Tarantella Festival 2025 – XXVII edizione”*.
2. A seguito di versamento del contributo verrà rilasciata dalla Sponsee regolare fattura quietanzata.

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a:
 - a) permettere di associare l'immagine, il nome, il marchio o l'attività dello Sponsor, all'iniziativa del Comune di Caulonia tramite materiale pubblicitario e/o illustrativo (brochure, volantini, etc.);
 - b) citare lo Sponsor quale finanziatore delle iniziative promozionali e divulgative in fase di pubblicizzazione dell'evento e durante il suo svolgimento, anche mediante utilizzo del logo dello Sponsor stesso;
 - c) a concedere Il diritto di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di

comunicazione;

d) dare visibilità nelle iniziative legate all'evento.

Art. 6 - Esclusiva

1. Il Comune di Caulonia si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 7 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4;
 - b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune di Caulonia. In tal caso il Comune di Caulonia avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
 - c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.
3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.
4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito, nel caso si tratti di recesso da parte dello sponsor.

Art. 8 - Responsabilità

1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.
4. Il Comune di Caulonia non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa ad esso non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29 Regolamento.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Locri.

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Caulonia, li _____

Denominazione
Sponsor
Il legale rappresentante

Comune di
Caulonia

